

Luigino Bottini



Dottore Commercialista – Revisore Legale – Ph.D

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.it

Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel.

0525.80100

Circolare informativa 12/2024.

Chiavari, 14 ottobre 2024

Ai gentili Clienti

Informative e news per la clientela di studio

Le ultime novità fiscali pag. 2

Commenti – LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO OMNIBUS” pag. 3

Occhio alle scadenze

Principali scadenze del mese di ottobre 2024. pag. 23

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Esenzione IMU “prima casa”</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 17.7.2024, n. 19684</p>	<p>I coniugi o le persone unite civilmente possono usufruire entrambi dell’esenzione IMU, nel caso in cui abbiano stabilito la residenza e la dimora abituale in luoghi diversi, purché la residenza anagrafica di ciascuno sia fissata presso le abitazioni per cui il beneficio è richiesto.</p>
<p>Agevolazione “prima casa”</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 6.9.2024, n. 23978</p>	<p>Il contribuente che nell’atto di acquisto della “prima casa” dichiara di impegnarsi a cedere l’abitazione pre-posseduta entro 1 anno dall’acquisto decade dal beneficio qualora non vi provveda ancorché la stessa sia inagibile (e quindi inutilizzabile ai fini abitativi) a causa di un terremoto verificatisi in passato. Infatti <i>“il contribuente quando aveva effettuato l’acquisto non aveva in atti dichiarato nulla sulla situazione di inagibilità [che precludeva la rivendita entro l’anno] della altra casa acquistata con le agevolazioni, pur essendone a conoscenza”</i>.</p>
<p>Accertamento srl a ristretta base</p> <p>Ordinanza Corte Cassazione 13.9.2024, n. 24621</p>	<p>La validità dell’avviso di accertamento con riguardo a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di una società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati.</p> <p>Di conseguenza l’annullamento dello stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari.</p>
<p>Nuova Sabatini capitalizzazione</p> <p>Sito Internet MiMiT 18.9.2024</p>	<p>Dall’1.10.2024 le imprese che investono in beni strumentali (macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature ad uso produttivo, hardware, software e tecnologie digitali) possono presentare la domanda per il riconoscimento del contributo c.d. “Nuova Sabatini capitalizzazione”. L’ammontare dell’agevolazione è rapportato agli interessi calcolati su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo pari all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo del 5% per le micro e piccole imprese / 3,575% per le medie imprese.</p>

Le novità del c.d. "Decreto Omnibus" dopo la conversione in legge

Recentemente è stato convertito il c.d. "Decreto Omnibus". In sede di conversione, in aggiunta alla conferma delle seguenti agevolazioni:

- proroga al 30.9.2024 del termine di versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva / IVA dovuta per la c.d. "rottamazione del magazzino";*
- aumento a € 200.000 (in precedenza € 100.000) dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi prodotti all'estero dai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024;*
- estensione del c.d. "Bonus sponsorizzazioni sportive" agli investimenti effettuati dal 10.8 al 15.11.2024;*

sono state introdotte alcune novità, quali:

- l'accoppiata, per i soggetti ISA, dell'adesione al CPB 2024 - 2025 e sanatoria 2018 - 2022;*
- il c.d. "Bonus Natale", a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a € 28.000, con un figlio e/o il coniuge a carico;*
- un contributo a titolo di sostegno per gli operatori della filiera suinicola per le perdite patite in conseguenza alla diffusione della peste suina.*

Sulla G.U. 8.10.2024, n. 236 è stata pubblicata la Legge n. 143/2024 di conversione del DL n. 113/2024, c.d. "Decreto Omnibus", in vigore dal 10.8.2024, contenente una serie di "Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico".

ZES UNICA MEZZOGIORNO - Art. 1

Al fine di ottenere il credito d'imposta previsto per le imprese che **effettuano investimenti nel periodo 1.1 - 15.11.2024** in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES Unica Mezzogiorno"), i soggetti interessati dovevano inviare, entro il 12.7.2024, all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione ex art. 5, comma 1, DM 17.5.2024.

Ora, in sede di conversione è stato confermato l'obbligo per i predetti soggetti, **a pena di decadenza dall'agevolazione, di inviare dal 18.11 al 2.12.2024 una comunicazione integrativa** attestante **l'avvenuta realizzazione**, entro il 15.11.2024, degli investimenti indicati nella citata comunicazione.

Nella comunicazione integrativa va indicato:

- l'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- le fatture elettroniche relative ai predetti investimenti (effettivamente realizzati);
- gli estremi della certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'art. 7, comma 14, DM 17.5.2024.

Il **nuovo adempimento** è richiesto anche nel caso in cui **nella citata comunicazione** ex art. 5 sono stati **indicati investimenti agevolabili già realizzati** alla data di invio della stessa.

Il modello della comunicazione integrativa è stato approvato dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 9.9.2024 (Informativa SEAC 17.9.2024, n. 265).

RISPETTO LIMITE DI SPESA / CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Al fine del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 16, comma 6, DL n. 124/2023 (€ 1.670 milioni aumentato di ulteriori € 1.600 milioni) l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** da ciascun beneficiario sarà **rideterminato** considerando l'importo del **credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia** con uno specifico Provvedimento entro il 12.12.2024 (come desumibile dal sito Internet della stessa Agenzia).



A seguito delle nuove disposizioni, la percentuale del credito d'imposta spettante definita dal Provvedimento 22.7.2024 (pari al 17,6668%) è da intendersi superata.

REGIME FISCALE AGEVOLATO "NUOVI RESIDENTI" - Art. 2

In base all'art. 24-bis, TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia di optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all'estero, a condizione che non siano state residenti in Italia, per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello dell'opzione. L'imposta sostitutiva:

- è dovuta nella misura di € 100.000 per ciascun periodo d'imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all'art. 433, C.c;
- non è applicabile ai redditi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell'opzione;

- è versata in unica soluzione entro il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l'opzione in esame:

- non sono tenuti all'obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW mod. REDDITI);
- sono esenti dall'IVIE e IVAFE.

Ora, in sede di conversione è stato confermato **l'aumento ad € 200.000** della predetta imposta sostitutiva.



Il nuovo (maggiore) importo è applicabile ai soggetti che **trasferiscono la residenza in Italia successivamente al 10.8.2024.**

"BONUS NATALE" LAVORATORI DIPENDENTI - Art. 2-bis

In sede di conversione *"nelle more dell'introduzione del regime fiscale sostitutivo"* previsto dalla Riforma fiscale è stata prevista, **per il 2024, l'erogazione di un'indennità di € 100, c.d. "Bonus Natale", rapportata al periodo di lavoro** e non concorrente alla formazione del reddito complessivo, **ai lavoratori dipendenti** che soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- reddito complessivo **non superiore a € 28.000, al netto** del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, **considerando anche la quota esente** dei redditi dei **c.d. "impatriati"** (ex art. 44, comma 1, DL n. 78/2010; art. 16, D.Lgs. n. 147/2015; art. 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL n. n. 34/2019 e art. 5, D.Lgs. n. 209/2023);
- con **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato e **almeno un figlio** (anche nato fuori del matrimonio), riconosciuto /

adottivo / affidato, **fiscalmente a carico** ai sensi dell'art. 12, comma 2, TUIR, **ovvero**, almeno **un figlio fiscalmente a carico**:

- per il quale **l'altro genitore manca / non ha riconosciuto il figlio** naturale;
- adottivo / affidato / affiliato **del solo contribuente**;
- **e assenza del coniuge** in quanto il contribuente **non è coniugato** o, se coniugato, si è successivamente **legalmente ed effettivamente separato**;
- **IRPEF lorda sul reddito da lavoro dipendente** di cui all'art. 49, TUIR (esclusi i redditi di pensione / assegni equiparati) **superiore alla relativa detrazione** di cui all'art. 13, comma 1, TUIR.

I datori di lavoro:

- **erogano** l'indennità unitamente alla **tredecima mensilità, previa richiesta del lavoratore**, tenuto ad attestare la sussistenza delle predette condizioni;
- in sede di conguaglio, **verificano** la spettanza dell'indennità e provvedono all'eventuale recupero in caso di non spettanza;
- **compensano il credito maturato** a seguito del riconoscimento di tale indennità dal giorno successivo all'erogazione in busta paga della stessa.

In merito al bonus in esame, l'Agenzia dell'Entrate ha fornito una serie di chiarimenti con la recente Circolare 10.10.2024, n. 19/E.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO PER I SOGGETTI CHE NON ADERISCONO AL CPB O NE DECADONO - Art. 2-ter

In sede di conversione è stata introdotta una specifica disposizione riguardante il **trattamento sanzionatorio** per i **soggetti che non aderiscono al CPB**. In particolare, fermo restando l'intensificazione dei controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate / Guardia di Finanza, sono **ridotte della metà** le soglie per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** di cui all'art. 21, D.Lgs. n. 472/97 previste dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (interdizione carica di amministratore / sindaco / revisore di società di capitali, sospensione attività d'impresa / lavoro autonomo, ecc.) in caso di violazioni riferibili ai periodi d'imposta / tributi oggetto della proposta di CPB (IRPEF, IRES, IRAP) non accettata dal contribuente.

La stessa riduzione è applicabile anche nei confronti dei contribuenti:

- **decaduti dal CPB** per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano;
- che per le annualità 2018 - 2022 **non hanno utilizzato la sanatoria** introdotta dal nuovo art. 2-quater ovvero che **ne decadono**.
-

SOGGETTI ISA: ACCOPPIATA CPB 2024 - 2025 E SANATORIA 2018 - 2022 - Art. 2-quater

Le nuove disposizioni introdotte in sede di conversione in materia di sanatoria 2018 - 2022 per i soggetti ISA che aderiscono alla proposta di CPB 2024 - 2025 sono state esaminate nelle Informative SEAC 2.10.2024, n. 280 e 8.10.2024, n. 284.

REGIME IVA ASSOCIAZIONI

SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE - Art. 3

A seguito della modifica dell'art. 1, comma 683, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022), ad opera dell'art. 3, comma 12-sexies, DL n. 215/2023, c.d. "Decreto Milleproroghe" è stata **differita all'1.1.2025** l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021, c.d. "Decreto Fiscale", ossia:

- la **soppressione del regime di esclusione dall'IVA** per le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati, con l'introduzione dell'esenzione IVA di cui all'art. 10, DPR n. 633/72;
- l'**estensione del regime IVA forfetario** disciplinato dall'art. 1, commi da 58 a 63, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015), alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000.

Le novità IVA introdotte dal citato DL n. 146/2021 sono collegabili al fatto che il regime di esclusione IVA è incompatibile con le disposizioni dell'art. 132, Direttiva n. 2006/112/CE, che ne prevede l'esenzione.

Ora, in sede di conversione è stata confermata la **possibilità di applicare il regime di esclusione IVA** ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72 non solo alle **associazioni sportive dilettantistiche** ma anche alle **società sportive dilettantistiche** ex art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002.



Sono **fatti salvi i comportamenti adottati fino al 9.8.2024.**

BONUS SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE - Art. 4

È stata confermata in sede di conversione l'estensione del credito d'imposta di cui all'art. 81, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" agli investimenti effettuati nel periodo 10.8 - 15.11.2024 da parte di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito di discipline olimpiche / paralimpiche;
- società sportive professionistiche;
- società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici che svolgono attività sportiva giovanile.

L'investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a € 10.000** e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2023 (prodotti in Italia) almeno pari a € 150.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.



Nel caso in cui l'investimento sia rivolto a leghe / società sportive dilettantistiche / società / associazioni sportive dilettantistiche costituite dall'1.1.2023 il predetto requisito dei ricavi non trova applicazione.

Il contributo in esame:

- è riconosciuto nel limite massimo complessivo di spesa di € 7 milioni;
- è **escluso** per gli **investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti dei **soggetti in regime forfetario** ex Legge n. 398/91;

- è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** tramite il mod. F24, previa presentazione di un'apposita domanda al Dipartimento per lo Sport;
- spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con **versamento bancario / postale** o altri sistemi tracciati ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97;
- spetta nel rispetto dei limiti di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti "de minimis" (sostituito dal 2024 dal Regolamento UE n. 2831/2023).

Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.

NUOVE OPERAZIONI CON ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 5% - Art. 5

È stata confermata in sede di conversione l'aggiunta nella Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72:

- della **nuova lett. 1-septies**), che prevede l'applicazione dell'**aliquota IVA ridotta del 5%** ai **corsi di attività sportiva invernale**, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal CONI, **impartiti**, anche in forma organizzata, **da iscritti negli appositi Albi regionali / nazionali**, nel caso in cui gli stessi **non rientrino nelle fattispecie di esenzione IVA**;
Sul punto, come specificato nella citata Relazione



"l'aliquota ridotta si applica sempreché le prestazioni non siano esenti IVA, come nel caso delle prestazioni di insegnamento sportivo impartite da enti senza fini di lucro".

- In attesa dell'entrata in vigore del regime di esenzione IVA previsto dall'art. 5, comma 15-quater, DL n. 146/2021 (1.1.2025), quanto sopra trova applicazione con riferimento alle **prestazioni diverse** da quelle rientranti nell'esclusione IVA ex art. 4, comma 4, DPR n. 633/72, fermo restando che, ai sensi dell'art. 90, comma 1, Legge n. 289/2002, le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche sono applicabili anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Le prestazioni in esame rese **fino al 9.8.2024** si intendono comprese tra le prestazioni esenti / escluse ex comma 4 dell'art 4, DPR n. 633/72. Sono fatti salvi i comportamenti adottati entro tale data;

- della **nuova lett. 1-octies**) in base alla quale sono soggette all'**aliquota IVA ridotta del 5%** le **cessioni di cavalli vivi** destinati a **finalità diverse da quelle alimentari entro il 31.12 dell'anno successivo a quello dalla nascita** (il testo precedente prevedeva "*entro 18 mesi dalla nascita*").

-

REGIME FISCALE LAVORATORI FRONTALIERI

ITALIA - SVIZZERA - Art. 6

È stata confermata in sede di conversione la possibilità per i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni di cui agli Allegati 1 di **optare dal 2024** per l'applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF / addizionali regionali (da versare entro il saldo delle imposte sui redditi) **pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera** sugli stessi redditi, se sussistono le seguenti condizioni:

- il soggetto è qualificato "frontaliere" ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
- il lavoratore al 17.7.2023 (entrata in vigore del citato Accordo) svolgeva, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta data aveva svolto, un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
- i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.
-



Con l'esercizio della predetta opzione le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

L'opzione in esame:

- è esercitata dal contribuente in dichiarazione dei redditi;
- può essere esercitata anche dai lavoratori frontalieri residenti in uno dei Comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all'Allegato 2 (di seguito riportato) in presenza delle seguenti condizioni:
 - il soggetto è qualificato "frontaliere" ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Italia-Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri di cui alla Legge n. 83/2023;
 - il lavoratore svolgeva al 17.7.2023, ovvero tra il 31.12.2018 e la predetta aveva svolto un'attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o ivi avente una stabile organizzazione / base fissa;
 - i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera.

In caso di esercizio dell'opzione, al lavoratore frontaliero sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 237 a 239, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), relative al versamento alla Regione di residenza di una quota di compartecipazione al SSN (i frontalieri possono detrarre dall'imposta sostitutiva un importo pari al 20% della predetta quota).

Tabella Comuni Allegato 1		
Regione	Provincia	Comune
Lombardia	Bergamo	Schilpario, Valbondione, Vilminore di Scalve
	Brescia	Ponte di Legno
	Lecco	Bulciago, Molteno
	Monza e Brianza	Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Veduggio con Colzano
	Sondrio	Andalo Valtellino, Bema
	Varese	Brebbia, Gerenzano, Saronno, Vergiate
Piemonte	Verbano - Cusio - Ossola	Stresa
	Vercelli	Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa, Rimella, Rossa
Trentino Alto Adige	Bolzano	Martello
	Trento	Peio, Rabbi
Valle d'Aosta	Aosta	Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson, Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes, Villeneuve

Tabella Comuni Allegato 2		
Regione	Provincia	Comune
Lombardia	Brescia	Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d'Oglio, Vione
	Sondrio	Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano

PROROGA ROTTAMAZIONE MAGAZZINO - Art. 7, commi 1 e 2

Come noto, ai fini della c.d. "rottamazione del magazzino" prevista dall'art. 1, commi da 78 a 85, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024) è richiesto il versamento:

- dell'IVA (dovuta solo in caso di eliminazione di esistenze iniziali) determinata in base all'aliquota media 2023, applicata sul valore eliminato, corretto dal coefficiente di maggiorazione;
- dell'imposta sostitutiva IRPEF / IRES e IRAP pari al 18%.

Quanto dovuto va corrisposto in **2 rate di pari importo**:

- la **prima**, entro il termine di **versamento a saldo delle imposte sui redditi** relative al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) e pertanto, alla luce di quanto stabilito dall'art. 37, D.Lgs. n. 13/2024, in generale entro l'**1.7 / 31.7 / 30.8.2024**;
- la **seconda**, entro il termine di **versamento della seconda / unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi** relativa al periodo d'imposta successivo (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), ossia in generale entro il **30.11.2024**.

Ora, in sede di conversione è stata confermata:

- la **proroga al 30.9.2024 del termine di versamento della prima rata** per i soggetti per i quali tale termine scade entro il 29.9.2024.
-



Se il versamento della **prima rata** scade **successivamente** a quello previsto per il versamento della **seconda rata**, quest'ultimo termine è differito anch'esso al **30.9.2024**.


- Come evidenziato nella citata Relazione:
 - il differimento è stato riconosciuto



*"in considerazione delle complessità operative connesse al reperimento delle informazioni necessarie per la determinazione dei coefficienti di maggiorazione contenuti nel Decreto [24.6.2024] e **al fine di consentire ai soggetti** interessati dalla misura **di avere più tempo a disposizione per le opportune valutazioni in merito**";*

- **il differimento interessa:**
 - i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
 - i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali la scadenza del termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 è antecedente al 30.9.2024;
- **se il termine di versamento della prima rata è successivo al 29.9.2024** *"restano fermi gli originari termini di versamento"*.
- Tuttavia, qualora il "nuovo" termine (prorogato) di versamento della prima rata dovesse scadere successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, anche il termine di quest'ultima è differito al 30.9.2024. Di fatto, il versamento è effettuato in un'unica soluzione (è il caso, ad esempio, della società con esercizio 1.10.2022 - 30.9.2023 il cui termine di versamento della seconda rata scadrebbe il 31.8.2024);
 - la previsione a favore dei soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio in corso al 30.9.2023 scade entro il 29.9.2024, in base alla quale l'**adeguamento** delle rimanenze iniziali può essere **effettuato entro il 30.9.2024**, nelle **scritture contabili relative all'esercizio successivo**.

Sul punto la citata Relazione specifica che

	<p><i>"l'adeguamento può essere effettuato nell'esercizio successivo a quello in corso al 30.9.2023 (2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) senza, pertanto, incidere sui bilanci eventualmente già approvati".</i></p>
---	--

- Peraltro



*"la fruizione di tale facoltà ... **non determina alcun effetto sui termini di versamento dell'imposta sostitutiva**, così come differiti [al 30.9.2024]"*.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Art. 7, comma 3

In sede di conversione è stata confermata la **proroga**, ai fini della rideterminazione del costo d'acquisto di terreni / partecipazioni **possedute alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali, dal 30.6 al **30.11.2024** il termine, stabilito dall'art. 1, comma 52, Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024), per:

- il **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo;
- la redazione / asseverazione della **perizia di stima**.
-

RIDETERMINAZIONE CATASTALE

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO - Art. 7-quinquies


In sede di conversione è stato previsto che, **a decorrere dall'1.1.2025**:

- **saranno esclusi dalla stima diretta** di cui all'art. 30, DPR n. 1142/49, riguardante la determinazione della rendita catastale, **tutti gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione** (ad esempio, roulotte, case

mobili, caravan) **situati all'interno di strutture ricettive all'aperto;**

- il **valore delle aree attrezzate** all'aperto è aumentato, nella stima diretta della rendita catastale della struttura ricettiva, rispetto al valore di mercato nella misura:
 - dell'85% per le aree attrezzate destinate al pernottamento;
 - del 55% per le aree non attrezzate destinate al pernottamento.

Le strutture ricettive in esame dovranno provvedere ad **aggiornare e presentare le mappe catastali entro il 15.6.2025** pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, RD n. 652/39.

	Esclusivamente per il 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.6.2025 la rideterminazione catastale avrà effetto dall'1.1.2025 .
--	--

ESENZIONE IVA PRESTAZIONI CHIRURGIA ESTETICA - Art. 7-sexies

A decorrere dal 17.12.2023, l'art. 4-quater, DL n. 145/2023, il c.d. "Collegato alla Finanziaria 2024", ha introdotto l'esenzione IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare / curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere / ristabilire la salute, anche psico-fisica, a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da **apposita attestazione medica**.

In sede di conversione è stato modificato il comma 2 del citato art. 4-quater prevedendo, al fine di tutelare il c.d. "legittimo affidamento", che "**sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati**" (il testo precedente prevedeva "*resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA*") con riferimento alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica **effettuate fino al**

16.12.2023. È stato inoltre previsto che "*non si fa luogo a rimborsi d'imposta*".

CARTA DELLA CULTURA GIOVANI / CARTA DEL MERITO

Art. 14, comma 4-bis

In sede di conversione, ai beneficiari della:

- **"Carta della Cultura Giovani"**, riservata ai residenti in Italia o in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, con ISEE non superiore a € 35.000, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo al compimento dei 18 anni;
- **"Carta del merito"** riservata ai soggetti che hanno conseguito, entro il compimento dei 19 anni, il diploma finale presso Istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 / 100, assegnata e utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma e cumulabile con la "Carta della Cultura Giovani";

è stata introdotta la possibilità per il 2024 di **acquistare anche strumenti musicali**.


CONTRIBUTO SETTORE SUINICOLO - Art. 16-bis

In sede di conversione è stato prevista la concessione di un contributo a titolo di **sostegno agli operatori della filiera suinicola danneggiati dalla diffusione della peste suina africana**.

Il contributo spetta alle **imprese di produzione primaria** che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto / chiuso e da suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio.

Il contributo in esame:

- è concesso nel **limite massimo di € 10 milioni**;
- è definito in base alla **reale entità del danno economico patito**, subordinato verifica dei requisiti / condizioni / procedure individuate dai DM 28.7.2022, 29.9.2023 e 29.12.2023.
-


	La concessione del contributo in esame è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità UE in materia di aiuti di Stato.
---	--

CONTRIBUTO COMPRENSORI / AREE SCIISTICHE DORSALE

APPENNINICA - Art. 20

È stato confermato in sede di conversione il riconoscimento di un **contributo a fondo perduto** per contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo **1.11.2023 - 31.3.2024**, nei Comuni montani degli Appennini, a favore dei seguenti soggetti.

- esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci
- noleggiatori di attrezzature per sport invernali
- maestri di sci, iscritti negli appositi Albi professionali
- scuole di sci presso le quali gli stessi maestri di sci risultano operanti
- agenzie di viaggio
- tour operator
- gestori di stabilimenti termali
- imprese turistico-ricettive
- imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei Comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

	Il contributo in esame spetta a condizione che i ricavi 1.1.2023 - 31.3.2024 abbiano subito una riduzione non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo 1.1.2021 - 31.3.2022.
---	---

Il contributo in esame:

- **non è tassato** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

L'individuazione dei Comuni interessati dal contributo, i criteri per la quantificazione dello stesso, le procedure di erogazione / modalità di ripartizione e di assegnazione sono demandati al Ministero del Turismo / MEF.

SCADENZARIO

Mese di Ottobre

Mercoledì 16 ottobre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	<ul style="list-style-type: none"> Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per: <ul style="list-style-type: none"> partecipazioni non qualificate; partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040); utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto / d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI	Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	<p>Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p> <p>Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).</p>

Venerdì 25 ottobre

MOD. 730/2024 INTEGRATIVO	Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2024, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Giovedì 31 ottobre

IVA DICHIARAZIONE TRIMESTRALE E LIQUIDAZIONE OSS	Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).
IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS	Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).
IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.
CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE	Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.
INPS DIPENDENTI	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
MOD. 770/2024	Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770/2024 relativo al 2023.
CERTIFICAZIONE UNICA REDDITI NON DICHIARABILI NEL MOD. 730/2024	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta della Certificazione Unica 2024 contenente esclusivamente redditi 2023 non dichiarabili tramite il mod. 730/2024 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita IVA).

DOMANDA ISCRO 2024	Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta per il 2024 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo.
ACCISE AUTOTRASPORTATORI	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

BONUS LIBRERIE 2024	Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, al seguente indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ , dell'istanza per la richiesta del bonus spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano.
MOD. REDDITI 2024	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2024, relativo al 2023, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
MOD. IRAP 2024	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2024, relativo al 2023, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
ADESIONE CPB	Termine di adesione da parte: <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti ISA alla proposta di CPB 2024 - 2025; • dei contribuenti forfetari alla proposta di concordato 2024; • tramite la compilazione del quadro P del mod. ISA / Sezione VI del quadro LM del mod. REDDITI 2024.
MOD. CNM	Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2023, da parte della società consolidante.
REGIME DI TRASPARENZA OPZIONE 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2024 – 2026 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2024 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2024 – 2026, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC. <p>L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.</p>
REGIME DI TRASPARENZA REVOCA OPZIONE DAL 2024	Revoca del regime di trasparenza dal 2024 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC.
IRAP OPZIONE 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> • Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2024, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio" (la scelta vincola il triennio 2024 – 2026) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024; • invio telematico all'Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2024 (fino al 31.10), della comunicazione dell'opzione per la determinazione, per il triennio 2024 - 2026, dell'IRAP con il metodo c.d. "da bilancio", non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP 2024. <p>L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.</p>
IRAP REVOCA OPZIONE DAL 2024	Revoca del metodo c.d. "da bilancio" per la determinazione dell'IRAP dal 2024 tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024.
CONTRIBUTO SUPERBONUS 70%	Invio telematico della domanda di contributo a favore dei soggetti che hanno iniziato interventi agevolati Superbonus non terminati entro il 31.12.2023, per i quali dal 2024 la detrazione è ridotta dal 110% al 70%, con riferimento alle spese sostenute dall'1.1 al 31.10.2024.

Cordiali saluti

Dr. Luigino Bottini